

- (5) A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno sostituire i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽¹⁾, al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾ con riferimenti al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 642/2010.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 642/2010 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui al paragrafo 1 sono quelle di applicazione alla data di cui all'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*).

^(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;

- 2) all'articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità doganali del porto di sbarco rilasciano un documento basato sul modello di cui all'allegato I che attesti la quantità sbarcata di ciascun prodotto. Affinché sia concessa la diminuzione del dazio di cui al primo comma, questo documento deve accompagnare la merce fino all'espletamento delle formalità doganali d'importazione.»;

- 3) all'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Si applicano le disposizioni sulla destinazione particolare dell'articolo 254, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 952/2013.

4. Fatto salvo l'articolo 211, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, l'importatore costituisce presso l'organismo competente interessato una cauzione specifica pari a 24 EUR/t per il mais vitreo, tranne quando la dichiarazione di ammissione in libera pratica è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Se, tuttavia, il dazio applicabile alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica è inferiore a 24 EUR/t per il granturco, l'importo della cauzione specifica è pari all'importo del dazio in causa.»;

- 4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Per il frumento tenero di qualità alta, l'importatore costituisce, presso l'organismo competente, una cauzione specifica di 95 EUR/t alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo nel caso in cui la dichiarazione è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC) di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere b) o c).

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

